



Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi (OMob)

del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 1995¹ (LM),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare:

- a. servizio d'appoggio a favore di autorità civili secondo l'articolo 67 LM, a eccezione del servizio d'appoggio per gestire catastrofi in Svizzera secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera b LM;
- b. servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito secondo l'articolo 68 LM;
- c. servizio attivo secondo l'articolo 77 capoverso 3 LM.

Art. 2 Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio

¹ I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati.

² La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati.

³ Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione.

RS 519.2

¹ RS 510.10

Art. 3 Diffusione della chiamata in servizio

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate.

Art. 4 Misure preventive

¹ L'Aggruppamento Difesa adotta le misure preventive in vista di una probabile mobilitazione.

² Esso sottopone periodicamente a esame le misure di cui al capoverso 1.

Art. 5 Chiamata in servizio di Svizzeri all'estero per il servizio di difesa nazionale

¹ Se necessario per l'esercito, gli Svizzeri all'estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale.

² Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d'entrata in servizio, il loro equipaggiamento e il loro impiego.

³ Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all'estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l'entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Art. 6 Obbligo di entrare in servizio e dati sull'entrata in servizio

¹ Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo.

² Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:

- a. il numero della formazione nell'ambito di una mobilitazione;
- b. il luogo d'entrata in servizio;
- c. il comportamento in occasione dell'entrata in servizio.

Art. 7 Dispensa o congedo dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo

¹ Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo secondo l'articolo 145 LM.

² I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo se:

- a. nel caso di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo devono adempiere nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) un compito importante per il quale non è a disposizione nessun'altra persona idonea; e
- b. il fabbisogno dell'esercito lo consente.

³ La dispensa è accordata unicamente se:

- a. il compito importante deve essere adempiuto verosimilmente durante tutta la durata del servizio; e
- b. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.

⁴ Un congedo è accordato unicamente se l'andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell'esercito svizzero del 22 giugno 1994² sul congedo personale.

⁵ Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adempiere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d'emergenza o di penuria.

Art. 8 Compiti importanti

Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività:

- a. che beneficiano di un'esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM;
- b. dei Governi di Cantoni e degli Esecutivi di Comuni;
- c. degli organi di condotta civili della RSS, compresi i comandanti della protezione civile a titolo principale o accessorio;
- d. delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l'esercito e la protezione civile con beni d'importanza vitale;
- e. degli organi giudiziari.

Art. 9 Domanda di dispensa o congedo dal servizio d'appoggio
e dal servizio attivo

¹ L'organo responsabile dell'adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispensa o di congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione.

² Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni per decisione.

³ La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d'appoggio o un servizio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo.

⁴ La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato.

Art. 10 Riesame della decisione di dispensa o di congedo

¹ Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.

² RS 510.107.0

² La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.

³ Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.

Art. 11 Annullamento di una decisione di dispensa

Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.

Art. 12 Mobilizzazione per il servizio attivo: obblighi generali d'esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

¹ I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all'esecuzione di una mobilizzazione per il servizio attivo e tollerano l'esecuzione di tali compiti.

² Detti compiti comprendono in particolare:

- a. la diffusione delle chiamate in servizio;
- b. l'assistenza in caso di un'eventuale requisizione;
- c. i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.

Art. 13 Mobilizzazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni

¹ In caso di mobilizzazione per il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d'informazione per i militari chiamati in servizio.

² L'organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell'entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l'entrata in servizio.

Art. 14 Mobilizzazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni

¹ In caso di mobilizzazione per il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.

² In caso di mobilizzazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d'entrata in servizio o con un centro logistico dell'esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell'entrata in servizio e al centro logistico dell'esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie.

³ In caso di mobilizzazione per il servizio attivo, i Comuni concedono all'esercito, su richiesta, l'uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l'alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell'esercito, dei veicoli e del materiale.

⁴ L'obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilizzazione per il servizio d'appoggio.

Art. 15 Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione

¹ Nel caso di una mobilitazione per il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d'entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale.

² I costi di trasporto sono a carico della Confederazione.

³ Per garantire il contatto permanente con l'esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all'esercito.

Art. 16 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 9 marzo 2007³ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. c, 2 lett. b e 4 lett. e

¹ La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni:

- c. una chiamata in servizio pubblica per il servizio attivo ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017⁴ sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi.

² La diffusione avviene su ordine:

- b. degli organi federali competenti, segnatamente il Comando Operazioni, la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;

⁴ La diffusione ha luogo:

- e. in caso di chiamata in servizio pubblica per un servizio attivo, a scadenze regolari nelle 24 ore successive.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 784.401

⁴ RS 519.2

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.